II Governo

Struttura, formazione, funzioni





Speciale_Governo_BibLus-net - REV 2.00 del 26 febbraio 2014



La struttura del Governo

Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.

Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti.

Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a sé stante. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella essenziale definita in Costituzione. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza portafoglio (così denominati perché non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di Stato.

Questi ultimi coadiuvano i Ministri nella loro attività, esercitando le competenze dagli stessi espressamente delegate. Al contrario dei Ministri senza portafoglio, i quali fanno parte a pieno titolo del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari non prendono parte alle sedute del Consiglio con la sola eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri.

La formazione del Governo

La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe aggiungersene una ulteriore che si risolve nell'effettuazione del giuramento prescritto dall'art. 93 e della fiducia dei due rami del Parlamento.

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo



La formazione del Governo

che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L'ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale e, difatti, tale ordine è variato nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l'elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.

L'incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'istituto del conferimento dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla



La formazione del Governo

controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato).

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. E' bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

Formula rituale

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".



La funzione del Governo

La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:

il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;

può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.

Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.

Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Manifestazione tipica dei poteri di indirizzo e coordinamento si rinviene nelle "direttive" che il Presidente può sottoporre all'attenzione del Consiglio dei Ministri per indirizzare l'attività amministrativa verso obiettivi coerenti con l'azione di Governo. In tali casi le amministrazioni destinatarie risultano vincolate non tanto nei singoli adempimenti, bensì nello scopo prefigurato in tali atti.



La funzione del Presidente del Consiglio

Al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell'Esecutivo, la Carta costituzionale conferisce un'autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio è, dunque, titolare di un potere di direzione dell'intera compagine governativa, il che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a mantenere omogeneità nell'azione comune della coalizione, finalizzandola alla realizzazione del programma esposto in Parlamento al momento del voto di fiducia. Tali funzioni, però, non si spingono sino a determinare unilateralmente la politica generale del Governo, compito questo assolto collegialmente dal Consiglio dei Ministri attraverso le sue deliberazioni.

Il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, in quanto organo collegiale, riveste un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'organo complesso Governo. Esso è, naturalmente, presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto da tutti i Ministri con o senza portafoglio. Ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che esercita le funzioni di segretario del collegio, nessun altro Sottosegretario di Stato ha titolo per partecipare alle sedute del Consiglio. In forza di specifiche disposizioni i Presidenti delle regioni a statuto speciale (Val D'Aosta, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e delle due province autonome (Trento e Bolzano) possono prendere parte alle sedute del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, qualora siano trattate materie di loro interesse.

Attribuzioni

In base all'art.2 della legge n.400/88, il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera, inoltre, su ogni altra questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere e provvede a dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri. Infine, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. La legge 400/88, al terzo comma dell'art. 2, individua, infine, puntualmente gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio.

Il funzionamento

Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente che ne



Il Consiglio dei Ministri

stabilisce anche l'ordine del giorno. La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, designato a svolgere le funzioni di Segretario; quest'ultimo è tenuto anche a curare la conservazione del registro delle deliberazioni. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vicepresidente e, qualora vi siano più Vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età. Qualora il Vicepresidente non venga nominato, trattandosi di figura eventuale nella composizione del Governo, tali funzioni sono svolte dal Ministro più anziano per età. La disciplina del funzionamento interno del Consiglio dei Ministri è contenuta in un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio il 10/11/1993, previa deliberazione del Consiglio stesso, il 10/11/93.

Il regolamento disciplina sia la partecipazione alle riunioni del Consiglio sia le modalità di convocazione dello stesso.

La funzione dei Ministri

I ministri costituiscono uno degli organi del Governo.

Sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sono responsabili, individualmente, degli atti adottati dai dicasteri loro affidati e, collegialmente, delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Ciascun ministro può essere coadiuvato da più sottosegretari che da lui ricevono apposite deleghe per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta ai ministri la funzione di indirizzo politico, e cioè la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e una funzione di controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai dirigenti cui compete l'adozione di tutti gli atti che impegnano il ministro verso l'esterno.

Sotto il profilo organizzativo, oltre che degli uffici del proprio ministero, i ministri si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione, denominata Ufficio di Gabinetto, che è costituita da personale di staff, scelto secondo il criterio del rapporto fiduciario con lui.



Appendice 1 I ministri del Governo Renzi

































I Ministri del Governo Renzi

Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e Segretario del Consiglio dei Ministri

Graziano Delrio

Ministri senza portafoglio

Affari regionali

Maria Carmela Lanzetta 2

Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento

Maria Elena Boschi 3

Semplificazione e pubblica amministrazione

Marianna Madia 4

Giustizia

Andrea Orlando 6

Difesa

Roberta Pinotti 7

Economia e Finanze

Pier Carlo Padoan 8

Sviluppo Economico

Federica Guidi 9

Infrastrutture e trasporti

Maurizio Lupi 10

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Maurizio Martina 111

Ambiente, tutela del territorio e del mare

Gianluca Galletti 12

Lavoro e Politiche sociali

Giuliano Poletti 13

Istruzione, Università e ricerca

Stefania Giannini 14

Beni, attività culturali e turismo

Dario Franceschini 15

Salute

Beatrice Lorenzin 16

Ministri con portafoglio

Ministro dell'interno

Angelino Alfano 1

Affari Esteri

Federica Mogherini 5



l governi dal 1943 ad oggi

In questa sezione sono raccolti tutti i dati dei governi italiani che si sono succeduti dal 1943 ad oggi. Per ogni governo è riportata la data d'inizio, che coincide con il giorno del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica a partire dal 1946, e la fine, che coincide con il giuramento del governo subentrante. Mentre la durata di ogni legislatura parte dal giorno della prima convocazione, a seguito di elezioni politiche, e ha termine il giorno dello scioglimento delle Camere per l'indizione delle elezioni.

XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) Elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013

- Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014)
- Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 14 febbraio 2014)

XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013) Elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008

- Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
- Governo Berlusconi IV (dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011)

XV Legislatura (28 aprile 2006 - 6 febbraio 2008) Elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006

Governo Prodi II (dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008)

XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006) Elezioni politiche il 13 maggio 2001

- Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006)
- Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)

XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001) Elezioni politiche il 21 aprile 1996

- Governo Amato II
- Governo D'Alema II
- Governo D'Alema
- Governo Prodi



I governi dal 1943 ad oggi

XII Legislatura (15 aprile 1994 - 16 febbraio 1996) Elezioni politiche il 27 marzo 1994

- Governo Dini
- Governo Berlusconi

XI Legislatura (23 aprile 1992 - 16 gennaio 1994) Elezioni politiche il 4 aprile 1992

- Governo Ciampi
- Governo Amato

X Legislatura (2 luglio 1987 - 2 febbraio 1992) Elezioni politiche il 14 giugno 1987

- Governo Andreotti VII.
- Governo Andreotti VI
- Governo De Mita
- Governo Goria

IX Legislatura (12 luglio 1983 - 28 aprile 1987) Elezioni politiche il 26 giugno 1983

- Governo Fanfani VI
- Governo Craxi II
- Governo Craxi

VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983) Elezioni politiche il 3 giugno 1979

- Governo Fanfani V
- Governo Spadolini II
- Governo Spadolini
- Governo Forlani
- Governo Cossiga II
- Governo Cossiga



I governi dal 1943 ad oggi

VII Legislatura (5 luglio 1976 - 2 aprile 1979) Elezioni politiche il 20-21 giugno 1976

- Governo Andreotti V
- Governo Andreotti IV
- Governo Andreotti III

VI Legislatura (25 maggio 1972 - 1 maggio 1976) Elezioni politiche il 7-8 maggio 1972

- Governo Moro V
- Governo Moro IV
- Governo Rumor V
- Governo Rumor IV
- Governo Andreotti II

V Legislatura (5 giugno 1968 - 28 febbraio 1972) Elezioni politiche il 19 maggio 1968

- Governo Andreotti
- Governo Colombo
- Governo Rumor III
- Governo Rumor II
- Governo Rumor
- Governo Leone II

IV Legislatura (16 maggio 1963 - 11 marzo 1968) Elezioni politiche il 28 aprile 1963

- Governo Moro III
- Governo Moro II
- Governo Moro I
- Governo Leone

III Legislatura (12 giugno 1958 - 18 febbraio 1963) Elezioni politiche il 25 maggio 1958



l governi dal 1943 ad oggi

- Governo Fanfani IV
- Governo Fanfani III
- Governo Tambroni
- Governo Segni II
- Governo Fanfani II.

Il Legislatura (25 giugno 1953 - 14 marzo 1958) Elezioni politiche il 7 giugno 1953

- Governo Zoli
- Governo Segni
- Governo Scelba
- Governo Fanfani
- Governo Pella
- Governo De Gasperi VIII

I Legislatura (8 maggio 1948 - 4 aprile 1953) Elezioni politiche il 18 aprile 1948

- Governo De Gasperi VII
- Governo De Gasperi VI
- Governo De Gasperi V

Ordinamento provvisorio (25 luglio 1943 - 23 maggio 1948)

Assemblea costituente (25 giugno 1946 - 31 gennaio 1948)

Proclamazione della Repubblica: 2 giugno 1946

- Governo De Gasperi IV
- Governo De Gasperi III
- Governo De Gasperi II (primo governo della Repubblica)
- Governo De Gasperi
- Governo Parri
- Governo Bonomi II
- Governo Bonomi
- Governo Badoglio II
- Governo Badoglio